



Un quesito su “disboscamenti in sanatoria” ...

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: E' possibile effettuare legalmente un cambio di coltura da *bosco a verde agricolo*? Capita infatti che, in territorio vincolato idrogeologicamente e paesaggisticamente, si verificano dei cambi di coltura abusivi tramite taglio di alberi, dissodamento del terreno e messa a dimora di colture agricole (generalmente vigneti). Si tratta, a tutti gli effetti, di condotte punibili ai sensi degli artt. art.181 D.Lgs.22.1.2004 n. 42 ed art. 44 del D.P.R. 6.6.2001 n.380. Tuttavia, talune Amministrazioni paiono ritenere sanabile il reato a seguito della modifica all' art.146 del D.Lgs. n. 42/04, avvenuta con D.Lgs. 24.3.2006 n. 157, che al comma 12 richiama i cosiddetti *interventi edilizi minori*, di cui all'art.167 comma 4 e 5, consideri legittimo che i coltivatori agricoli avviino una pratica di cambio di coltura in sanatoria che, a fine iter, conceda legalmente al *reo* quanto da lui abusivamente ottenuto. E questo in virtù del fatto che non si sono create superfici utili o volumi ed assimilando di fatto un cambio di coltura abusivo, che può essere indifferentemente di 500 m² ma anche di 10.000 m², ad un *intervento edilizio minore*. E la creazione di una superficie agricola dove prima era bosco, può essere assimilata alla creazione di una *superficie utile* e quindi non sanabile?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): La procedura sopra descritta, stando a quanto illustrato nel quesito, pare esitare da un lettura della norma di riferimento, vale a dire l'art.146 del D.lgs n.42/04, del tutto erronea e travisata.

In primo luogo, è opportuno chiarire come, allo stato attuale, il testo vigente dell'art.146 del Codice Urbani sia quello disegnato dalla novella introdotta dal D.lgs 26 marzo 2008 n.63, e non già dal D.lgs. 24.3.06 n. 157.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Fatta questa doverosa premessa di carattere preliminare, e osservato come anche secondo quanto stabilito dalla novella introdotta nel 2008 da legislatore delegato, risultano sanabili gli abusi minori e formali, il punto dirimente della questione è che gli interventi di disboscamento non risultano sussumibili tra le attività edilizie. In ogni caso, poiché risultano sanabili unicamente gli abusi minori (vale a dire quelli che non determinino impatti sul territorio) e formali (vale a dire conformi ai vigenti strumenti di pianificazione) non vi è chi non veda come tale tesi non paia ragionevolmente sostenibile persino nell'ipotesi, che non si ritiene essere corretta, in cui il disboscamento fosse assimilabile ad un abuso edilizio.

Va inoltre ricordato come l'art. 146 stabilisce che *“i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”*.

La *ratio* della disposizione in parola è proprio quella di evitare – ed è per questa ragione che nelle aree vincolate gli abusi, a parte quelli minori, non sono condonabili – che le aree di pregio possano subire trasformazioni in peius.

Diversamente argomentando, si introdurrebbe una sostanziale impunità, che evidentemente non è prevista a livello legislativo, né potrebbe essere altrimenti, per tutte le trasformazioni del territorio, che come quella in esame, creano grave nocimento al territorio, con la distruzione di beni di pregio.

Publicato il 20 settembre 2009

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.